

ACCORDO

tra

Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206), con sede a Porto Mantovano (MN), strada Cisa 112, in persona del Responsabile dell'aera tecnica -----, in forza dei poteri conferiti con Delibera n. [•] del [•] approvata da [•] pubblicata nelle forme di legge sull'Albo Pretorio e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (di seguito, il «**Comune**»);

e

Mantova Ambiente s.r.l. (P. IVA 02169280209), con sede legale a Mantova, Via Taliercio, n. 3, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Lorenzo Bagnacani (di seguito, la «**Società**» o il «**Gestore**»).

Nel presente atto il Comune e Mantova Ambiente s.r.l. sono anche definiti, congiuntamente, le «**Parti**» e, singolarmente, la «**Parte**».

PREMESSE

- A. Mantova Ambiente gestisce il servizio pubblico di igiene urbana nel territorio del comune di Porto Mantovano, in forza del contratto rep 7319/2009 di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato più avanti modificato e integrato giusto contratto rep. 7390/2011;
- B. Attualmente, le tariffe per lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti sono regolate dal Metodo tariffario rifiuti valido per gli anni 2022-2025 («**MTR-2**»), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente («**ARERA**» o «**Autorità**») con la delibera 363/2021/R/RIF. Negli anni 2018-2021 le tariffe erano regolate dal Metodo Tariffario Rifiuti («**MTR**») approvato dalla stessa ARERA con la delibera n. 443/2019/R/RIF.
- C. In base alle regole emanate dall'Autorità, ogni anno, ciascun Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, deve approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi della gestione rifiuti sulla base dei dati trasmessi dal gestore del servizio e inviare all'ARERA le proprie deliberazioni in merito alle entrate tariffarie spettanti al gestore.
- D. Prima dell'approvazione del PEF 2021, Mantova Ambiente, con nota prot. 12366 del 28/5/2021, ha trasmesso al Comune la relazione tecnica predisposta dalla società di consulenza specializzata Utiliteam & Co. S.r.l. di Milano, intitolata "*Esigenze di equilibrio economico finanziario delle gestioni*", con un allegato riguardante la situazione economico-finanziaria della gestione nel territorio comunale.

- E. La relazione tecnica di Utiliteam metteva in evidenza lo squilibrio economico finanziario della gestione rifiuti nel territorio comunale e indicava nel suo allegato l'integrazione tariffaria necessaria per riequilibrare il deficit economico strutturale.
- F. In data 3/06/2021 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Mantova Ambiente e i singoli Comuni in cui la società esercita il servizio di igiene urbana, per spiegare il contenuto della relazione tecnica elaborata da Utiliteam.
- G. In data 4/06/2021, la società di consulenza Utiliteam ha inviato a Business Engineering Network S.r.l. («BEN»), società incaricata dal Comune di effettuare la validazione dei dati sul PEF trasmessi da Mantova Ambiente, una relazione integrativa contenente i dati analitici e dettagliati, comune per comune, sui costi sostenuti dalla società per la gestione degli smaltimenti dei rifiuti negli impianti esterni e per la raccolta differenziata.
- H. In data 14/06/2021, Mantova Ambiente ha trasmesso al Comune di Porto Mantovano la richiesta di presentare ad ARERA un'istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle tariffe, per un importo di € 158.699, in modo da coprire il deficit strutturale della gestione. Il suddetto importo comprendeva anche il tasso di inflazione programmata per gli anni 2020 e 2021 (al netto del tasso di recupero di produttività) stabilito da ARERA nel Metodo tariffario rifiuti per gli anni 2018-2021.
- I. Infatti, a parere di Mantova Ambiente, nell'anno precedente (2020), si sono verificati nello stesso tempo due fattori che hanno alterato l'equilibrio economico-finanziario della gestione: da un lato, l'attività di smaltimento dei rifiuti ha subito un forte aumento dei costi, a causa della ridotta disponibilità degli impianti esistenti; dall'altro lato, i ricavi derivanti dalla raccolta differenziata, che contribuivano a coprire i costi del servizio, si sono ridotti.
- J. Esaminati gli elementi esposti nella relazione tecnica di Utiliteam ed i successivi chiarimenti forniti dall'Amministratore delegato di Mantova Ambiente, la società di validazione BEN ha affermato che non c'erano i presupposti per concedere l'integrazione tariffaria per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- K. Di conseguenza, il Comune di Porto Mantovano, con delibera di Consiglio n. 52/2021 del 29/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 («PEF Rifiuti 2021»), senza autorizzare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie richiesto dal Gestore.
- L. Invece, Mantova Ambiente ritiene di avere diritto all'integrazione tariffaria per il riequilibrio della gestione, dato che non è responsabile per l'aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti, perché a suo parere:
- l'aumento ha carattere *esogeno*, cioè dipende esclusivamente dall'andamento dei costi di conferimento dei rifiuti negli impianti, gestiti da soggetti esterni, che è del tutto al di fuori della sfera di controllo della Società;

- l'aumento è *oggettivo e documentato*: si tratta di costi sostenuti per servizi erogati da fornitori esterni (titolari degli impianti di smaltimento), il cui importo è certo e facilmente verificabile, perché risulta dalle fatture emesse dai fornitori esterni.
- M. Per questa ragione, in data 26/10/2021, Mantova Ambiente ha notificato al Comune ricorso davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, per impugnare la delibera del Consiglio comunale, avente ad oggetto l'approvazione del PEF rifiuti 2021 e dei relativi allegati.
- N. Con l'impugnazione la Società ha contestato che la decisione del Comune di approvare le entrate tariffarie entro il limite annuale alla crescita delle tariffe è illegittima perché in contrasto sia con la legislazione primaria – che stabilisce che il gestore ha diritto di ottenere la copertura integrale dei costi – sia con le regole emanate da ARERA, che impongono all'Ente locale di verificare il rispetto dell'equilibrio economico finanziario prima di approvare le tariffe. In mancanza di equilibrio, infatti, l'Ente locale deve approvare tariffe superiori al limite generale all'aumento, in modo da ristabilire l'equilibrio tra costi e ricavi (anche nell'arco di più anni, se fosse necessario).
- O. Assume a tale riguardo la società che l'art. 4.6 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), per gli anni 2018-2021, stabilisce che: *“Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, (...) il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione”*.
- P. Assume Inoltre che l'art. 19 del metodo MTR di ARERA dispone che: *“Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno: (...) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore”* (comma 1, lett. c) e che *“Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione”*.

Dopo la notifica del ricorso al TAR Brescia, il Comune e Mantova Ambiente s.r.l. hanno condotto trattative per definire in via bonaria la controversia ed evitare la prosecuzione del giudizio davanti al TAR.

Le Parti hanno, quindi, trovato un accordo per risolvere la controversia e la questione dello squilibrio economico/finanziario della gestione alle condizioni indicate nel presente atto, che è stato approvato dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n. in data..... e con delibera di Giunta Comunale n. in data....., le quali hanno attribuito al Responsabile dell'Area Tecnica i poteri necessari per sottoscrivere il presente documento con Mantova Ambiente srl.

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto insieme con i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati.

2. Presupposti dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 4.6 del MTR approvato da ARERA, l'Ente territoriale competente per l'approvazione delle entrate tariffarie – cioè, in Lombardia, ogni singolo comune – deve determinare in modo puntuale le modalità per recuperare la sostenibilità della gestione.

2. Il Comune riconosce che il servizio di igiene urbana esercitato dal Gestore in base al Contratto di Servizio, a parere del medesimo Gestore, è in una situazione di squilibrio economico finanziario, per cause non dipendenti dalla Società e, in particolare, a causa del forte aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti negli impianti gestiti da imprese esterne, problema che si sta verificando in tutta Italia.

3. Deficit strutturale e gestione emergenziale COVID

Entrambe le Parti riconoscono che:

- a) con riferimento alla gestione del servizio rifiuti, Mantova Ambiente assume e ribadisce che lo squilibrio economico finanziario esistente nel 2021 tra i costi del servizio e il limite generale previsto da ARERA alla crescita annuale delle entrate tariffarie ammonta ad **€ 158.699** («**Deficit Strutturale**»);
- b) La gestione emergenziale COVID ha generato a carico di Mantova Ambiente, negli anni 2020 e 2021, costi generali nella misura di € 19.925,93 iva inclusa.

4. Impegni del Comune

Con il presente atto, il Comune si impegna a:

- a) approvare, per quanto di competenza, il PEF rifiuti 2022-2025 entro il 30 aprile 2022; la previsione di entrate tariffarie per ogni singolo anno del periodo 2022-2025 sarà calcolata a partire dagli importi dei PEF dei rispettivi anni a-1, fermo restando quanto previsto dal MTR-2. In particolare per l'anno 2022 il PEF sarà calcolato a partire dall'importo delle tariffe 2021, maggiorato del valore indicato al precedente punto 3 lettera a) a titolo di deficit strutturale. Il PEF rifiuti 2022 dovrà quindi essere pari almeno a € 2.343.445, in linea con quanto indicato nella nota prot. 9766 del 22/4/2022 del validatore.
- b) Preso atto della rinuncia di Mantova Ambiente a pretendere il rimborso del disequilibrio strutturale 2021, dalla stessa indicato in € **158.699**, così come espressa al successivo punto 5., il Comune, come previsto dagli art. 18 punto 1 lettera i) e art. 19 punto 1 lettera g) dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, si impegna a riconoscere al Gestore i conguagli maturati e maturandi a favore dell'Ente per tutto il periodo di regolazione (MTR 2022 - 2025), ma comunque non oltre il termine di scadenza del contratto vigente, nella misura idonea a garantire la convergenza della sostenibilità economica della gestione del servizio (piano finanziario riferito ai costi efficienti risultanti dal bilancio dell'anno a-2) alla sostenibilità sociale delle entrate tariffarie (limite alla crescita delle tariffe dell'anno a-1 che per l'anno 2022 risulterà maggiorato dell'importo del disequilibrio 2021), così come risultante da specifica validazione annuale. La

tutela di entrambi gli scopi, cioè della sostenibilità economica e sociale delle tariffe, contribuisce a garantire l'equilibrio economico finanziario del gestore per ciascuna annualità del periodo 2022 - 2025. Nel caso in cui una delle due parti intendesse comunicare pubblicamente il raggiungimento di tale accordo, il contenuto della comunicazione deve essere preventivamente condiviso e congiunto perché emerga il rispetto delle reciproche tutele.

- c) riconoscere, a fronte della presentazione della relativa fattura, l'importo di cui al punto 3, lett. b) già impegnato dal comune;

5. Impegni di Mantova Ambiente

1. Preso atto degli impegni assunti dal Comune ai sensi del precedente punto **4**, compresa l'approvazione del PEF rifiuti 2022-2025 in modo conforme a quanto specificato nell'**art. 4**, ovvero entro il termine stabilito dalla legge, il Gestore assume gli obblighi previsti nel comma successivo.

2. In particolare, il Gestore:

- a) rinuncia a chiedere al Comune il rimborso della somma di **€ 158.699**, indicata ai precedenti punti 3. e 4. a titolo di deficit strutturale dell'anno 2021;
- b) rinuncia a richiedere al Comune la copertura dei deficit pregressi della gestione del servizio rifiuti relativi agli anni 2019 e 2020, che ammontano nel loro complesso a **€ 160.076**;
- c) si obbliga a rinunciare al ricorso proposto davanti al TAR Brescia contro la delibera del Consiglio comunale di approvazione del PEF Rifiuti 2021, nonché a formalizzare detta rinuncia a spese compensate non appena il Comune avrà adempiuto agli obblighi assunti con il presente atto. Il Comune si obbliga fin d'ora ad accettare tale rinuncia.

2. Gli obblighi assunti da Mantova Ambiente ai sensi del presente punto 5. sono sospensivamente condizionati a che il Comune adempia agli impegni assunti ai sensi del precedente punto 4.

Luogo (MN), [•] ----- 2022

Comune di Porto Mantovano

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(nome rappresentante)

Mantova Ambiente s.r.l.

(dott. Lorenzo Bagnacani – Amministratore delegato)